

Avv. Mariarosaria Gulisano  
95127 – CATANIA – C.so Italia, 205 - 207  
338-8283562 // 095-7225461  
C.F.: GLS MRS 79B64 C351B  
Partita I.V.A.: 05331800879  
[marigulisano@gmail.com](mailto:marigulisano@gmail.com)

**TRIBUNALE DI CATANIA  
SEZIONE SESTA CIVILE**

**Esecuzione dell'accordo e del piano del consumatore ex art. 13 L. 3/2012  
Proc N. 6161/2018 V.G.  
proposto da IMPERIALE Emanuele - BONACCORSI Rosetta**

**Giudice: Dott.ssa Laura MESSINA**

**Relazione del professionista ed attestazione di fattibilità ex art. 9, comma II, e art. 7, comma Legge 3/2012 sulla  
PROPOSTA DI MODIFICA DELLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO  
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO proposto da  
IMPERIALE EMANUELE e BONACCORSI ROSETTA**

~~~~~O~~~~~

La sottoscritta Avv. Mariarosaria GULISANO, nominata nella procedura di liquidazione 6161/2018 V.G. Tribunale di Catania, per lo svolgimento dei compiti di cui all' art. 13 Legge 3/2012, consistenti nella risoluzione di eventuali difficoltà che potrebbero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e nella vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, giusta provvedimento del 22/12/2022, notificato in data 29/12/2022, su invito del Giudice Laura Messina, giusta provvedimento del 04/04/2025, a depositare relazione in merito alla proposta di modifica delle modalità di esecuzione dell' accordo, con il relativo piano di ammortamento e le dettagliate modalità di pagamento, attestandone la fattibilità, espone quanto segue:

**PREMESSO**

- che i debitori Imperiale Emanuele e Bonaccorsi Rosetta hanno regolarmente rispettato l'accordo nelle sue modalità di esecuzione per come omologate, sino al mese di gennaio 2025, collaborando sempre con la scrivente professionista incaricata della vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;
- che i medesimi hanno dedotto e comprovato che allo stato attuale non sono più nelle condizioni di poter adempiere alle obbligazioni assunte con l'accordo, per cause ad essi non imputabili;
- che dalla documentazione allegata all'istanza di modifica delle modalità di adempimento dell' accordo, depositata in data 03/04/2025 dal legale dei debitori, Avv. Alessia Santomauro, emerge la non colpevolezza degli stessi relativamente



alla sopravvenuta impossibilità di dare prosecuzione all'accordo, nelle modalità originariamente omologate.

E più precisamente: a far data dal mese di giugno 2024, l'Azienda presso la quale il signor Imperiale è dipendente (Alge2 SCARL) è stata costretta a ridurre i costi del lavoro e a stipulare accordi di solidarietà, al fine di evitare procedure di licenziamento collettivo, con conseguente inevitabile riduzione dei salari dei lavoratori, tra cui il signor Imperiale Emanuele, il quale da luglio 2024 ha iniziato a percepire uno stipendio mensile medio progressivamente più basso, pari a circa € 1.500,00, al netto della integrazione per Cassa Integrazione;

- che il reddito del signor Imperiale costituisce l'unica fonte della provvista necessaria alla esecuzione dell'accordo;

- che appare comprovato che il rapporto di lavoro del signor Imperiale Emanuele verrà a cessare nel maggio 2027, per effetto dell'esodo incentivato dei lavoratori cui il signor Imperiale è stato costretto ad aderire, anche a causa delle sue attuali condizioni di salute (infatti il sig. Imperiale da luglio 2024 ha avuto impiantata una protesi nell'anca destra e pertanto fa sempre più fatica a sostenere i ritmi e gli spostamenti che il suo lavoro richiede, essendo egli impiegato presso la base militare di Sigonella);

- che i debitori hanno comprovato che da maggio 2027 sino a maggio 2029 il signor Imperiale percepirà l'Indennità Mensile di Disoccupazione per un importo di circa € 1.500,00 e che, inoltre, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro (maggio 2027), percepirà il TFR (oggi maturato nella misura di circa € 38.000,00);

- che appare, altresì, comprovato che i debitori hanno sostenuto il massimo sforzo possibile, persino impegnando oggetti preziosi di famiglia, pur di ossequiare il piano di rientro, sino al mese di gennaio 2025, nonostante le difficoltà e la drastica contrazione dello stipendio subita già a partire dal mese di luglio 2024 (vedasi ricevute pegno oggetti preziosi di cui alla istanza di proposta di modifica depositata sul fascicolo telematico dall' Avv. Alessia Santomauro in data 03/04/2025).

- che è stata esaminata la documentazione allegata all'istanza di modifica proposta dai debitori e precisamente:

- 1) buste paga sig. Imperiale da luglio 2024 a dicembre 2024;
- 2) busta paga sig. Imperiale gennaio 2025;
- 3) busta paga sig. Imperiale febbraio 2025;
- 4) cartella compressa contenente CU 2023, 2024 e 2025 sig. Imperiale Emanuele;
- 5) cartella intervento anca destra luglio 2024;
- 6) ricevute pegno oggetti preziosi;



- 7) bolletta luce periodo dicembre 2024-gennaio 2025;
- 8) accordo solidarietà del 13/05/2024 Algese2;
- 9) accordo estinzione anticipata rapporto di lavoro Imperiale;

TUTTO CIO' PREMESSO

**la scrivente professionista attesta la fattibilità e sostenibilità della proposta di modifica dell'accordo dei debitori.**

Si osserva a tal fine che:

- la proposta di modifica predisposta dai signori Imperiale Emanuele e Bonaccorsi Rosetta con l'assistenza del difensore incaricato non differirebbe in alcun modo il momento della estinzione integrale delle obbligazioni di pagamento per come originariamente omologate, che rimangono invariate (n. 120 rate complessive, a fronte delle quali oggi ne sono state pagate 55); soltanto per i creditori Agente della Riscossione per la Provincia di Catania e Comune di Catania, a fronte delle 60 previste dall'accordo originario, la modifica proposta comporterebbe un allungamento dei tempi di definitivo soddisfacimento di sole 4 rate ulteriori;
- lo stipendio medio mensile del sig. Imperiale Emanuele, da luglio 2024 e sino alla cessazione del suo rapporto di lavoro e al suo collocamento in pensione, è pari ad € 1.500,00;
- i debitori propongono di corrispondere:
  - a) da febbraio 2025 a luglio 2027 incluso (n. 30 rate) una rata complessiva di € 500,00 mensili in luogo degli attuali € 889,15;
  - b) da agosto 2027 a giugno 2030 (termine finale per l'esecuzione del piano) ritornano le modalità di esecuzione del piano di ammortamento originario (€ 846,57 mensili);
  - c) nella rata di agosto 2027 verrà corrisposta dal signor Imperiale una parte delle somme che riscuoterà a titolo di TFR alla cessazione del rapporto di lavoro (maggio 2027), e precisamente l'importo di € 11.706,89, che sarà versato quale rata *una tantum*.

**La modifica, pertanto, appare sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale dei debitori** in quanto da febbraio 2025 a luglio 2027, decurtando le spese medie mensili dichiarate dai proponenti per un importo di euro 1.050,00 circa per il fabbisogno proprio, i residui € 500,00 destinati al soddisfacimento dei creditori appaiono ragionevolmente sopportabili.

A partire da agosto 2027 il sig. Imperiale potrà nuovamente fare affidamento su un reddito mensile di circa € 2.000,00 (derivante dalla Indennità Mensile di Disoccupazione corrispondente a circa € 1.500,00 e dalla provvista ulteriore derivante dal TFR), così consentendogli di sopportare nuovamente il costo della rata di € 846,57).



La modifica **altresì è sostenibile sotto l'aspetto finanziario.**

Si allega: la proposta del nuovo piano di ammortamento rimodulato denominata "Ammortamento a partire dal mese di gennaio 2023 a giugno 2030 (con modifica delle rate da febbraio 2025 ad agosto 2027, segnate con colore rosso)".

### **CONCLUSIONE DEL PROFESSIONISTA**

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta di modifica del debitore, giudizio basato sugli strumenti di tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dal debitore, tramite pagamento dilazionato e/o rateale, sia in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nella proposta di modifica stessa, oltre ad essere sostenibili per lo stesso debitore.

Per quanto sopra la sottoscritta attesta che:

- le cause che hanno reso impossibile la prosecuzione della esecuzione dell'accordo nei termini originari non sono imputabili ai debitori;
- la proposta di modifica delle modalità di esecuzione dell'accordo elaborata dai debitori si configura come attendibile, avendo la sottoscritta verificato la veridicità dei dati in esso contenuti;
- la proposta di modifica non allunga i tempi di soddisfacimento originariamente previsti dall'accordo e assicura il pagamento integrale di tutti i creditori, per come già previsto nell'accordo originario;
- la modifica proposta appare la migliore alternativa che consenta di tutelare tutti i creditori, soddisfacendoli in modo certo e tempestivo.

La sottoscritta, pertanto attesta la convenienza, attendibilità e fattibilità della proposta di modifica.

Con osservanza

Catania, 8 aprile 2025

Avv. Mariarosaria Gulisano

